



41136/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/10/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA COLONNESE

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. MAURIZIO FUMO

Dott. MARIA VESSICHELLI

SENTENZA
- Presidente - N. 2282
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 11751/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GORGONI ALBERTO N. IL 11/02/1957

avverso la sentenza n. 46/2003 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
29/04/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GENNARO MARASCA

~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per~~

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Francesco Mauro Jacoviello ,
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso ;

Udito il difensore dell'imputato avvocato Luigi La Nucara in sostituzione
dell'avvocato Roberto Mariani , che ha concluso per l'annullamento della
sentenza impugnata ;

La Corte di Cassazione osserva :

All'esito di una complessa indagine , caratterizzata da investigazioni della
Guardia di Finanza , da una consulenza del Pubblico Ministero e poi dalla
relazione del curatore fallimentare , concernente reati fallimentari relativi a due
fallimenti di società collegate , la *ITF spa* e *La Furlana spa* , dichiarati entrambi
il 24 - 28 febbraio 1994 , si procedeva per numerose ipotesi di reato - bancarotta
fraudolenta documentale e per distrazione , bancarotta per atti dolosi e per false
comunicazioni sociali - contro diversi imputati , separatamente giudicati , e tra
essi contro Gorgoni Alberto , amministratore di diritto della *La Furlana spa* , e
Marinaccio Michele , sindaco e poi Presidente del Collegio sindacale di entrambe
le società fallite .

Il Tribunale di Udine , all'esito del rito abbreviato , con sentenza emessa in data
28 maggio 2002 , condannava il Gorgoni ed il Marinaccio alle pene ritenute di
giustizia per i reati fallimentari concernenti il fallimento *La Furlana spa* , mentre
assolveva il Marinaccio - il Gorgoni non era imputato di tali fatti - da tutti i reati
fallimentari relativi al fallimento della *ITF spa* , essendo incerta la prova di una
sua cooperazione alle irregolarità della predetta società .

La Corte di Appello di Trieste , con sentenza del 29 aprile 2009 , ridimensionava la vicenda assolvendo gli imputati dal reato di bancarotta per operazioni dolose e riqualificando la bancarotta per false comunicazioni sociali nella contravvenzione di cui all'articolo 2621cc dichiarata estinta per prescrizione , mentre confermava l'affermazione di responsabilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione concernenti il fallimento *La Furlana spa* e di cui ai capi di imputazione i) ed l) della rubrica .

Le pene inflitte in primo grado venivano congruamente ridotte , con i benefici di legge concessi ad entrambi gli imputati .

Proponeva ricorso per cassazione il solo Alberto Gorgoni che deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione della lettera b) dell'articolo 606c.p.p. in relazione agli articoli 40 , comma II , 43 , 110 c.p. , 216 della legge fallimentare e 2932cc , perché erroneamente era stata ritenuta la responsabilità del ricorrente che non era titolare di alcuna delega operativa e non aveva compiuto alcun atto gestorio della società .

Mancava , secondo il ricorrente , sia la prova che il Gorgoni avesse avuto la percezione del compimento di attività illecite , sia la prova della concreta possibilità di impedire l'operazione dolosa .

A sostegno della sua tesi il ricorrente richiamava numerose pronunce di legittimità .

Il fallimento della *La Furlana spa* è stato dichiarato il 24 - 28 febbraio 1994 ed al processo in discussione si applicano i termini prescrizionali di cui all'articolo 157c.p. nel testo previgente alla modifica di cui alla legge 251 del 2005 , essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 28 maggio 2002 .

Al Gorgoni sono state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti , cosicché il termine prescrizionale è di quindici anni con la interruzione , che si è verificata nel caso di specie .

Cosicché il termine prescrizionale sarebbe decorso il 24 febbraio 2009 .

Senonché sia in primo grado che in grado di appello si sono verificate delle sospensioni del termine prescrizionale , puntualmente indicate nella sentenza impugnata , che hanno comportato lo spostamento del predetto termine al 10 giugno 2010 , secondo i calcoli effettuati dalla Corte di Appello .

Secondo i calcoli effettuati dall'Ufficio spoglio di questa Sezione il termine prescrizionale sarebbe, invece , decorso sin dal 6 marzo 2010 .

Prescindendo da tale ultima difformità perché non rilevante , è certo che allo stato attuale i reati contestati al Gorgoni sono estinti per intervenuta prescrizione.

I motivi di ricorso del Gorgoni non sono inammissibili perché non possono dirsi manifestamente infondati , né generici , come meglio si dirà .

Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per un proscioglimento nel merito del Gorgoni ai sensi del comma II dell'articolo 129c.p.p. , tenuto conto di quanto posto a suo carico dalle due sentenze di merito .

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati contestati al Gorgoni estinti per intervenuta prescrizione .



Dal momento che in primo grado vi sono state statuizioni a favore della parte civile costituita curatela del fallimento *La Furlana spa* , i motivi di ricorso debbono essere valutati ai sensi dell'articolo 578c.p.p. .

I motivi agli effetti civili debbono essere accolti perché effettivamente vi è un vuoto motivazionale che deve essere colmato .

Sembra , infatti , che il Gorgoni non fosse destinatario di deleghe precise e che fosse , quindi , un amministratore privo di deleghe .

Ebbene in siffatta situazione , tenuto conto delle modifiche intervenute nel diritto societario , appare necessario che l'amministratore privo di deleghe abbia avuto la percezione del compimento di attività illecite nella amministrazione della società .

E' necessario , pertanto , che venga dimostrato che l'amministratore non operativo abbia avuto percezione dei sintomi di illecito o che le attività incriminate fossero talmente anomale da non potere sfuggire .

Oltre a ciò è necessario che l'amministratore non operativo abbia avuto la concreta possibilità di intervenire per impedire l'evento dannoso (vedi , tra le altre , Cass. , Sez. V , 5 novembre 2008 , n. 45513) .

D'altra parte è noto che , se è vero che l'elemento psicologico per il delitto di bancarotta fraudolenta è il dolo generico , è pure vero che non si può prescindere dalla consapevolezza dell'imputato che si stanno compiendo sul patrimonio sociale , o su talune attività , idonee a cagionare danno ai creditori .

E' necessario , pertanto , che si motivi anche in ordine a tale necessaria consapevolezza .

Ebbene la sentenza impugnata appare carente proprio sui punti segnalati , cosicché , ravvisandosi un vizio della motivazione , la sentenza impugnata deve

essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello (per la correttezza della soluzione procedurale adottata vedi Cass. , Sez. V , 5 febbraio - 6 marzo 2007 , n. 9399) .

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi i) ed l) estinti per intervenuta prescrizione ;

Annulla , inoltre , la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello .

Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 19 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Andrea C. ...

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria

Roma, il 22 NOV 2010



Il Pensionario Giudiziario
Carmela LANZUISE

[Handwritten signature]